

*Diritto alla conoscenza delle origini in caso di genitore deceduto*

Corte App. Catania, sez. Famiglia, decreto 13 gennaio 2016 (Pres. Acagnino, rel. Russo)

**Principio della domanda – Provvedimenti relativi a minore – Vincolo – Esclusione – Iniziativa officiosa del giudice – Sussiste**

*Nel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali dell’individuo direttamente tutelati dall’art. 2 della Costituzione deve ritenersi compreso il diritto alla identità personale dell’individuo, di cui un aspetto è certamente la conoscenza della proprie origini, qualora la identità giuridica dell’individuo sia stata scissa dalla sua identità biologica.*

*D’altro canto anche il diritto all’anonimato della madre, tuttora mantenuto nella legislazione italiana, ha un suo fondamento costituzionale che, secondo le parole della Consulta, “riposa, infatti, sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni” ed è finalizzato a salvaguardare la vita e la salute della madre e del nascituro. Il bilanciamento tra questi contrapposti diritti, entrambi diritti personalissimi e come tali intrasmissibili, viene individuato oggi nella riconosciuta facoltà per il nato da parte anonimo di promuovere la ricerca delle proprie origini, che deve però arrestarsi di fronte alla volontà della madre di mantenere l’anonimato. Pertanto, nel momento in cui muore la persona titolare del diritto all’anonimato, il diritto si estingue in uno con la persona stessa e non è più necessaria né doverosa alcuna operazione di bilanciamento. Vivente la madre, il giudice deve garantire tutela del suo diritto a mantenere l’anonimato: deceduta la madre questo diritto non ha più ragione di essere tutelato. In tal senso depongono peraltro le indicazioni date dallo stesso legislatore il quale all’art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003, ha previsto che «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento». Vale a dire che il legislatore ritiene non più meritevole di interesse la protezione dell’anonimato quando è decorso un lasso di tempo tale da ritenere estinto il diritto.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

## FATTO E DIRITTO

...., nata ..., ha adito questa Corte esponendo:  
di essere stata adottata nel 1972 poiché la madre, all'epoca della sua nascita, non aveva consentito ad essere nominata;  
di avere interesse a conoscere le proprie origini, a ciò ostandovi, fino all'anno 2013, il disposto dell'art. 28 della legge 184/1983 che prevedeva un divieto di accesso alle origini per il nato da parto anonimo;  
che in data 25.9.2012 la CEDU (Godelli c. Italia) ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione, perché il divieto di cui all'art. 28 era irreversibile e non era prevista la possibilità di verificare la persistenza della volontà della madre a mantenere l'anonimato;  
che in data 9.10.2013 si era pronunciata sul punto la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 278 depositata il 18.11.2013), con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 28 della legge 184/1983 nella parte in cui non prevede la facoltà per il nato da parto anonimo di far ricercare ed interpellare la madre in via riservata, per sapere se intende mantenere l'anonimato ovvero rivelarsi;  
di avere adito il Tribunale per i minorenni di Catania chiedendo di conoscere, alle condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale, le proprie origini;  
che il Tribunale per i minorenni di Catania ha dichiarato, con provvedimento del 18 luglio 2014, di non potere eseguire la richiesta dell'istante mancando una disciplina legislativa volta alla ricerca della madre biologica e alla indicazione delle modalità di interpellato;  
di avere impugnato il provvedimento e che la Corte d'Appello di Catania con provvedimento del 12 novembre 2014 ha dichiarato il diritto di essa istante a che il giudice minorile interpellasse, con ogni cautela necessaria a garantire la massima riservatezza, la madre biologica, in ordine alla volontà di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato resa alla nascita o di revocarla;  
di avere adito nuovamente il Tribunale per i minorenni di Catania, chiedendo che, sulla scorta della riforma operata dalla Corte d'Appello, il giudice minorile volesse procedere all'interpello riservato;  
che il Tribunale per i minorenni con provvedimento emesso in data 1/16 aprile 2015 ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo di non essere il giudice della esecuzione e comunque di non essere vincolato dal principio affermato dalla Corte d'Appello in riforma del suo precedente provvedimento;  
di avere quindi adito nuovamente la Corte, chiedendo, in riforma del provvedimento del 1/16 aprile 2015 l'attuazione del diritto negata dal primo giudice.  
Su conforme parere del P.G., la Corte in data 23 settembre 2015 ha disposto procedersi all'interpello in via riservata, interrogando, con vincolo di assoluta segretezza, il Direttore dell'Archivio di Stato di ..., il quale con missiva riservata ha comunicato alla Corte che la madre di ... è stata compiutamente identificata, ma è deceduta.  
La Corte ha quindi convocato l'istante ed il P.G. rappresentando il fatto nuovo (senza comunicare alcun dato identificativo) ed invitando le parti a concludere.  
..., presente personalmente all'udienza del 13 gennaio 2016, dichiarava di avere tuttora interesse a conoscere l'identità della madre, e di non avere

invece interesse di conoscere il nominativo di eventuali congiunti biologici ancora in vita.

Il P.G. si esprimeva per il rigetto del ricorso, atteso che, deceduta la madre non poteva più essere revocata la dichiarata volontà di restare anonima.

La Corte osserva che nel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali dell’individuo direttamente tutelati dall’art. 2 della Costituzione deve ritenersi compreso il diritto alla identità personale dell’individuo, di cui un aspetto è certamente la conoscenza della proprie origini, qualora la identità giuridica dell’individuo sia stata scissa dalla sua identità biologica. Questo è già principio consolidato nell’ordinamento, si consideri ad esempio l’evidente *favor veritatis* che opera nella disciplina della filiazione quando è il figlio ad esercitare le azioni di stato, ovvero il diritto dell’adottato a conoscere, senza effetti sul legame giuridico ormai rescisso, l’identità dei propri genitori. Nel caso della persona nata da parto anonimo, questo diritto è stato per molto tempo negato, ma è oggi espressamente riconosciuto, anche per effetto delle plurime decisioni della CEDU, dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza sopra citata ha ritenuto che esso costituisca un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, poiché “*il bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale*”. D’altro canto anche il diritto all’anonimato della madre, tuttora mantenuto nella legislazione italiana, ha un suo fondamento costituzionale che, secondo le parole della Consulta, “*riposa, infatti, sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni*” ed è finalizzato a salvaguardare la vita e la salute della madre e del nascituro.

Il bilanciamento tra questi contrapposti diritti, entrambi diritti personalissimi e come tali intrasmissibili, viene individuato oggi nella riconosciuta facoltà per il nato da parte anonimo di promuovere la ricerca delle proprie origini, che deve però arrestarsi di fronte alla volontà della madre di mantenere l’anonimato.

Pertanto, nel momento in cui muore la persona titolare del diritto all’anonimato, il diritto si estingue in uno con la persona stessa e non è più necessaria né doverosa alcuna operazione di bilanciamento. Vivente la madre, il giudice deve garantire tutela del suo diritto a mantenere l’anonimato: deceduta la madre questo diritto non ha più ragione di essere tutelato. In tal senso depongono peraltro le indicazioni date dallo stesso legislatore il quale all’art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003, ha previsto che «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento». Vale a dire che il legislatore ritiene non più meritevole di interesse la protezione dell’anonimato quando è decorso un lasso di tempo tale da ritenere estinto il diritto.

La revoca della scelta di non essere nominati, vivente la madre, estingue volontariamente il diritto e rimuove il limite all’esercizio del diritto del figlio: tuttavia la revoca non è la sola causa di estinzione del diritto perché

comunque quella principale resta la causa di estinzione propria di tutti i diritti personalissimi e cioè la morte del titolare.

Del resto, come bene osserva il Tribunale per i minorenni di Trieste nella nota sentenza dell'8 maggio 2015 che chiude definitivamente il caso Godelli *“Ove non venisse riconosciuto tale connotato precipuo al diritto in capo alla madre, (l'estinzione in uno con la persona n.d.r.) non si verterebbe nemmeno in materia di prerogativa costituzionale, fondamentale e personalissima, caratteristiche che, a ben vedere, colorano il diritto in questione, legittimando il limite alla realizzazione del diritto all'identità personale del figlio adottato ricorrente”*.

Da ultimo si può osservare che anche il disegno di legge sull'accesso alle origini all'esame del Parlamento considera equivalenti, *quoad effectum*, la revoca dell'anonimato ed il decesso della madre.

A ... devono dunque essere rivelati i dati identificativi della madre biologica consegnando, a lei personalmente, il documento anagrafico inviato dal Direttore dell'Archivio di Stato di ....

A tale fine ... è autorizzata ad accedere in Cancelleria negli orari che saranno concordati con il Cancelliere il quale previa identificazione dell'avente diritto redigerà il verbale di consegna dell'originale del certificato di morte della madre della ....

Il Direttore dell'Archivio di Stato di .. ha inviato anche altri certificati che, riguardando terze persone, devono essere distrutti. Resterà invece allegata agli atti, in busta chiusa, la lettera di accompagnamento, inviata dal Direttore dell'Archivio di Stato di ....

Nulla sulle spese in difetto di un contenzioso.

P.Q.M.

Autorizza ... ad accedere alle informazioni relative all'identità della propria madre biologica, e dispone che la Cancelleria consegni a ... l'originale del certificato di morte relativo alla madre biologica della .., inviato dal Direttore dell'Archivio di Stato di .. con le modalità esposte in parte motiva. Dispone che i restanti certificati vengano distrutti a cura della Cancelleria, e che la missiva di accompagnamento inviata dal Direttore dell'Archivio venga chiusa in una busta timbrata e allegata agli atti. Il fascicolo riservato ... sub.. dopo la consegna del documento di cui sopra alla .. e la distruzione degli altri verrà accluso al fascicolo d'ufficio, unitamente al verbale di consegna.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016

IL CONSIGLIERE EST.

dott. Rita Russo

IL PRESIDENTE

dott. Maria Acagnino